

Contratto per la spedizione di rifiuti di cui all'Articolo 4, paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) 2024/1157 soggetti ai requisiti di informazione di cui all'Articolo 18 del medesimo regolamento

Tra "La Persona che organizza la spedizione" ¹:

<i>Nome della società</i>	<i>COE</i>	<i>Persona che rappresenta la società²</i>

<i>Informazioni di contatto:</i>		
<i>indirizzo</i>	<i>tel.</i>	<i>e-mail</i>

E "L'Importatore/Destinatario":

<i>Nome della società</i>	<i>P.IVA</i>	<i>Persona che rappresenta la società²</i>

<i>Informazioni di contatto:</i>		
<i>indirizzo</i>	<i>tel.</i>	<i>e-mail</i>

Se il destinatario non è l'operatore dell'impianto, il contratto è firmato anche dall'operatore dell'impianto:

<i>Nome della società</i>	<i>P.IVA</i>	<i>Persona che rappresenta la società²</i>

<i>Informazioni di contatto:</i>		
<i>indirizzo</i>	<i>tel.</i>	<i>e-mail</i>

¹ Il soggetto che organizza la spedizione deve rientrare sotto la giurisdizione del paese di spedizione.

² Nome e titolo delle persone che rappresentano ciascuna parte

concernente le spedizioni per il recupero dei seguenti rifiuti e le operazioni di recupero corrispondenti a ciascun rifiuto³:

Codici identificativi dei rifiuti - casella 10 dell'Allegato VII	Convenzione di Basilea / Codice OCSE / Allegato III A / Allegato III B
	EER
Descrizione dei rifiuti	
Operazione di recupero R	
Quantitativo dei rifiuti oggetto del contratto	
Periodo di validità del contratto	

Le Parti al presente accordo, in qualità di Persona che organizza la spedizione e di Importatore/Destinatario, sono tenute a rispettare i requisiti esposti nel Regolamento (UE) 2024/1157 relativi alla spedizione dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5. Le spedizioni devono avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 18 e dalle informazioni fornite nel documento di cui all'Allegato VII, in base ai termini del presente contratto.

Il Soggetto che organizza la spedizione si impegna a consegnare i rifiuti al Destinatario e/o all'impianto di recupero per il recupero dello stesso e il Destinatario si impegna, qualora coincida con l'impianto di recupero, a recuperare i rifiuti secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Si è così concordato tra le parti firmatarie del presente accordo che saranno osservati i seguenti obblighi di legge e vincoli, come previsto dal Regolamento (UE) 2024/1157:

1. La persona che organizza la spedizione compila il modulo di cui all'allegato VII con le informazioni pertinenti, per quanto possibile, al più tardi due giorni lavorativi prima che la spedizione inizi. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell'inizio della spedizione.
2. Se le informazioni di cui all'art. 18, paragrafi 4 e 5, non possono essere rese disponibili online durante il trasporto di rifiuti, la persona che organizza la spedizione e il vettore o i vettori assicurano che le informazioni siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto, a condizione che le informazioni siano coerenti con quelle rese disponibili per via elettronica conformemente ai paragrafi 4 e 5 sopracitati.
3. Tutte le imprese coinvolte nella spedizione completano il modulo di cui all'allegato VII con le informazioni pertinenti nei punti indicati e garantiscono che le informazioni siano rese disponibili per via elettronica in conformità dell'articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni.
Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all'articolo 3, punto 7, punto i), la persona che organizza la spedizione provvede affinché il produttore iniziale di

³ In caso di più rifiuti, fornire un elenco dei rifiuti con la /le corrispondente/i operazione/i di recupero.

rifiuti o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 7, punto ii), iii) o v), se possibile, firmi anche il documento dell'allegato VII.

4. L'impianto di recupero o il laboratorio conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall'averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII. Se l'impianto di recupero o il laboratorio non ha accesso a un sistema di cui all'articolo 27, esso fornisce la conferma tramite la persona che organizza la spedizione.
5. L'impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, fornisce la certificazione, sotto la propria responsabilità, dell'avvenuto recupero compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII.
6. Se una spedizione è destinata al recupero intermedio, nel documento di cui all'Allegato VII devono essere altresì indicati, oltre al recupero intermedio iniziale, l'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale e i codici R di tali operazioni, nonché, se possibile, gli impianti in cui è previsto il recupero successivo intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni.
7. Il presente contratto è stipulato e diventa efficace al più tardi quando il documento di cui all'allegato VII è compilato conformemente al paragrafo 5 e rimane efficace per tutta la durata della spedizione fino al rilascio di un certificato a norma del paragrafo 9 del Reg. (UE) 2024/1157.
8. Il presente contratto prevede che, se la spedizione di rifiuti o il loro recupero non possono essere portati a termine come previsto o se la spedizione risulta illegale, la persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di assicurare il completamento della spedizione di rifiuti o il loro recupero, il destinatario, abbia l'obbligo di riprendere i rifiuti o assicurare che siano recuperati in modo alternativo, nonché, se necessario, che siano stoccati nel frattempo.
9. La persona che organizza la spedizione o il destinatario fornisce alle autorità coinvolte nelle ispezioni, su loro richiesta, copia del contratto di cui al paragrafo 10 e di qualsiasi accordo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5.

Per la Persona che organizza la spedizione⁴:

Nome e titolo della Persona che rappresenta la società	
Timbro azienda sammarinese	

Data	Firma

⁴ Allegare al presente contratto una copia del documento di identità del firmatario qualora quest'ultimo non abbia sottoscritto il contratto con firma digitale (Pades).

Per l'Importatore/Destinatario⁴:

Nome e titolo della Persona che rappresenta la società	
Timbro azienda	

Data	Firma

Per l'impianto di recupero⁴:

Nome e titolo della Persona che rappresenta la società	
Timbro azienda	

Data	Firma